



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2008
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

5

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2008
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

La tortura dei cristiani

ALESSANDRA D'ANTONIO

1. Le basi giuridiche delle persecuzioni

Per spiegare le basi giuridiche delle persecuzioni contro i cristiani sono state formulate sostanzialmente tre ipotesi¹:

LA LEGGE SPECIALE: I cristiani sarebbero stati perseguitati sulla base di una legge speciale, valida per tutto il territorio dell'impero, variamente identificata con un editto, un rescritto o un senatoconsulto da far risalire all'età di Domiziano, Nerone o addirittura Tiberio.

Tale ricostruzione, in particolare, ha intravisto, sulla base dell'Apologetico di Tertulliano², in Nerone l'iniziatore delle persecuzioni³, e in un cd. *Institutum Neronianum*⁴, l'atto che avrebbe vietato ai cristiani di essere tali (*non licet*

¹ GIULIANA LANATA, *Processi contro cristiani negli atti dei martiri*, Giappichelli, Torino, 1973, p. 132; Id., *Gli atti dei martiri come documenti processuali*, Giuffrè, Milano, 1973, p. 42; PAUL KERESZTES, *Rome and the christian church*, I, in ANRW., n. II.23.1, 1979, pp. 279 ss.; GIORGIO JOSSA, *I cristiani e l'impero romano*, D'Auria, Napoli, 1991, pp. 119 ss.; PIERRE MARAVAL, *Les Persécutions durant les quatre premiers siècles du christianisme*, Desclée, Paris, 1992, pp. 23 s.

² TERTULLIANO, *Apologeticum*, 5.3: *Consulite commentarios vestros, illic reperietis primum Neronem in banc sectam cum maxime Romae orientem Caesariano gladio ferocisse*.

³ A proposito delle persecuzioni neroniane, si vedano TIMOTHY. D. BARNES, *Legislation against the Christians*, in JRS., n. 58, 1968, pp. 34 s.; MARTA SORDI, *I cristiani e l'impero romano*, Jaca Book, Milano, 1984, pp. 37 ss.; GIORGIO JOSSA, *I cristiani e l'impero romano*, cit., pp. 57 ss.; PIERRE MARAVAL, *Les Persécutions*, cit., pp. 8 ss.

⁴ TERTULLIANO, *Ad nationes*, 1.7.9: *Et tamen mansit erasis omnibus hoc solum institutum Neronianum, iustum denique ut dissimile sui auctori*; per JANUS GUGLIELMUS PHILIPPUS BORLEFFS, *Institutum Neronianum*, in *Vigiliae Christianae*, n. 6, 1952, pp. 129 ss., in versione italiana in SERAFINO PRETE, *Cristianesimo e Impero Romano. Base giuridica delle persecuzioni*, Patron, Bologna, 1974, pp. 141 ss., ritiene che dalle testimonianze tertulliane non è possibile trarre l'esistenza di una legge speciale anticristiana, nè vedervi riflesso il testo della legge stessa; GIULIANA LANATA, *Processi contro i cristiani*, cit., p. 146.1, sottolinea come la locuzione *institutum Neronianum* sia interpretata dagli studiosi più recenti come

esse vos⁵, dicevano i pagani ai primi cristiani), superando le diffuse accuse popolari di infanticidio e incesto⁶.

Tale ricostruzione è stata sostenuta da Zeiller⁷, ma è stata da molti contestata sulla base di una più corretta lettura dei passi tertulliani.

In particolare, la Lanata ha sottolineato come le disposizioni imperiali non avessero portata generale, ma fossero volte a regolare casi particolari, valessero come autorevoli *exempla*, ma non avessero valore vincolante di norma. Lo stato di incertezza che ancora regnava nel II secolo circa la posizione dei cristiani, come dimostra la famosa lettera di Plinio a Traiano, di cui ci si occuperà in seguito, impedisce di credere che, già nel I sec. esistesse una norma generale, valevole per tutti i territori dell'impero, concernente appunto i cristiani⁸.

LA COERCITIO: Le repressioni sarebbero state sostanzialmente realizzate attraverso azioni di polizia⁹, misure amministrative fondate sul potere coercitivo dei magistrati, che potevano fare un uso discrezionale del loro *imperium* per mantenere l'ordine pubblico nelle province, motivando tali interventi

«uso instaurato da Nerone» di perseguire i cristiani, non nel senso tecnico-giuridico di «provvedimento anticristiano di Nerone». Così anche LEONCE CÉZARD, *Histoire juridique des exécutions contre les chrétiens de Néron a Septime-Sévère (64 a 202)*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 1967, p. 18, per cui sarebbe impossibile ravvisare nel famoso *institutum neronianum* un editto, ma andrebbe inteso semplicemente nel senso che Nerone diede inizio alle sevizie contro i cristiani.

⁵ TERTULLIANO, *Apologeticum*, 4.4: *Iam primum cum iure definitis dicendo: «Non licet esse vos!»*.

⁶ TERTULLIANO, *Apologeticum*, 7.1: *Dicimur sceleratissimi de sacramento infanticidii et pabulo inde et post convivium incesto, quod eversores luminum canes, lenones scilicet tenebrarum, in libidinum impiarum verecundia procurent*.

⁷ JACQUES ZEILLER, *Les persécutions contre les chrétiens aux deux premiers siècles*, in *Miscell. hist. in honorem A. De Meyer*, Bruxelles, 1946, pp. 131 ss.; Id., *Natura giuridica delle persecuzioni*, in *Storia della Chiesa*, dir. da AUGUSTIN FLICHE, VICTOR MARTIN, trad. it., S.A.I.E., Torino, 1937, p. 293, riportato in SERAFINO PRETE, *Cristianesimo e Impero Romano*, cit., p. 133; *contra*, ÉLIE GRIFFE, *Les persécutions contre les Chrétiens aux Ier et IIe siècles*, Letouzey et Ant., Paris, 1967, pp. 18 ss., riportato in SERAFINO PRETE, *Cristianesimo e Impero Romano*, cit., pp. 159 ss.; MARTA SORDI, *Il Cristianesimo e Roma*, Cappelli, Bologna, 1965, pp. 79 s., in SERAFINO PRETE, *Cristianesimo e Impero romano*, cit., pp. 178 s., per la quale gli studiosi non avrebbero tenuto conto del fatto che Tertulliano, pur non negando l'esistenza di *leges* in virtù delle quali i pagani potevano dire ai cristiani *non licet esse vos*, quando si tratta di risalire alle origini di tali disposizioni, cita un senatoconsulto tiberiano e non la presunta legge neroniana. Per Tertulliano, di conseguenza, Nerone fu l'iniziatore delle persecuzioni, il *dedicator* e non l'*auctor* della condanna, ma il fondamento giuridico delle stesse non sarebbe da intravedere in un atto dell'imperatore la cui *damnatio memoriae* avrebbe annullato, ma in una disposizione più antica, presa dal senato. Sull'atteggiamento di Tiberio nei confronti dei cristiani, si veda TIMOTHY D. BARNES, *Legislation against the Christians*, cit., pp. 32 s.

⁸ GIULIANA LANATA, *Processi contro cristiani*, cit., pp. 132 ss.; Id., *Gli atti dei martiri*, cit., pp. 42 ss.

⁹ A proposito della polizia romana e dei cristiani, si veda GEORGES LOPUSZANSKI, *La police romain et les chrétiens*, in *L'antiquité classique*, n. 20, 1951, pp. 5 ss.

con il rifiuto dei cristiani di riconoscere la religione nazionale e la *maiestas* dell'imperatore¹⁰.

Le azioni di polizia di cui parla Mommsen, si sarebbero svolte, però, senza la contestazione di particolari capi d'accusa, senza una normazione precisa, senza forme procedurali né sanzioni prestabilite¹¹.

In effetti, azioni informali di tal genere possono essere state più volte condotte nei confronti di cristiani, ma di solito venivano instaurate vere e proprie *cognitiones pro tribunali*, introdotte da formali *delationes*, soprattutto dopo il rescritto traiano di cui si dirà a breve¹², che vietò le azioni preventive di polizia e fece sì che i procedimenti contro i cristiani diventassero procedimenti giudiziari in cui il funzionario munito di *ius gladii* emanava una vera e propria sentenza.

L'ORDINAMENTO COMUNE: I cristiani sarebbero stati processati in base alle norme dell'ordinamento comune, come rei di incesto, cannibalismo, infanticidio, associazioni illecite, magia, introduzione di culti stranieri e, soprattutto, *maiestas*, in quanto si rifiutavano di venerare l'immagine dell'imperatore¹³.

In effetti, tali reati erano comunemente attribuiti ai cristiani dall'opinione pubblica, e per questo furono talvolta anche giudicati. Nel 64, in seguito all'incendio di Roma, essi furono accusati di incendio e di *odium humani generis*, non di cristianesimo.

L'unica fonte di cui disponiamo, in proposito, è un brano di Tacito¹⁴. Per

¹⁰ THEODOR MOMMSEN, *Der Religionsfrevl nach der römischen Recht*, in *Historische Zeitschrift*, n. 64, 1890, pp. 389 ss., riportato, in versione italiana, da SERAFINO PRETE, *Cristianesimo e Impero Romano*, cit., pp. 65 ss.; *contra* GEOFFREY E. M. DE STE. CROIX, *Why were the early Christians persecuted?*, in *P. & P.*, n. 26, 1963, p. 12.; GIULIANA LANATA, *Processi contro i cristiani*, cit., pp. 135 ss.; Id., *Gli atti dei martiri*, cit., pp. 44 ss.

¹¹ GIULIANA LANATA, *Processi contro i cristiani*, cit., p. 135; Id., *Gli atti dei martiri*, cit., p. 45.

¹² GIULIANA LANATA, *Processi contro i cristiani*, cit., pp. 136 s.; Id., *Gli atti dei martiri*, cit., pp. 45 s.

¹³ EDMOND LE BLANT, *Sulle basi giuridiche delle persecuzioni contro i cristiani*, in *Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres*, n. s. 2, 1866, tr. it., in SERAFINO PRETE, *Cristianesimo e Impero Romano*, cit., pp. 45 ss.

¹⁴ TACITO, *Annales*, 15.44.3-8: *Sed non ope humana, non largitionibus principis aut deum placamentis decedebat infamia, quin iussum incendium crederetur. ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaestitissimis poenis adfecit, quos per flagitia invisos vulgus Chrestianos appellabat. auctor nominis eius Christus Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat; repressaque in praesens exitiabilis superstitione rursus erumpebat, non modo per Iudaeam, originem eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocitas aut pudenda confluent celebranturque. igitur primum correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens baud proinde in crimine incendii quam odio humani generis convicti sunt. et pereuntibus addita ludibria, ut ferrarum tergis contacti laniatu canum interirent aut crucibus adfixi [aut flammandi atque], ubi defecisset dies, in usu[m] nocturni luminis urentur. hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat, et circense ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus plebi vel curriculo insistentis.* A proposito della testimonianza di Tacito sull'incendio

mettere a tacere le voci che lo volevano responsabile dell'incendio, Nerone¹⁵ accusò falsamente e punì crudelmente i cristiani per incendio e odio del genere umano (per *odium humani generis* bisogna intendere il distacco dei cristiani da quell'impegno civico così caro alla tradizione romana¹⁶). I cristiani, già invisibili al popolo, furono utilizzati come capri espiatori (*piacula*, per utilizzare il linguaggio dell'epoca) sulla base della convinzione generale che fossero capaci di terribili crimini (*flagitia*), condivisa pure da Tacito, che però non li riteneva responsabili dell'incendio¹⁷.

D'altra parte, Tacito condivideva l'odio diffuso per i cristiani, ritenendo che quelli giustiziati da Nerone erano comunque colpevoli e meritevoli di pene estreme ed esemplari (*sontes et novissima exempla meriti*)¹⁸.

Vi furono, tra l'altro, casi sporadici di accuse per cannibalismo, incesto e *maiestas*, ma dal complesso dell'opera degli apologeti risulta che l'accusa fondamentale era il *nomen Christianum*, il mero essere cristiano. In quanto cristiani furono, infatti, giudicati e condannati Giustino, Cipriano e i martiri lionesi¹⁹.

di Roma, si veda BERNARDO ALBANESE, *Tacito, i cristiani e l'incendio neroniano* ('Ann'. 15, 44), in *SDHI.*, n. 48, 1982, pp. 455 ss.

¹⁵ Decisamente dell'idea che l'incendio fosse da attribuire a Nerone è Svetonio, che in *Nero*, 38, si esprime così: *Nam quasi offensus deformitate veterum aedificorum et angustis flexurisque vicorum, incendit Urbem tam palam, ut plerique consulares cubicularios eius, cum stuppa taedaque in praediis suis deprehensos non attigerit.*

¹⁶ BERNARDO ALBANESE, *Tacito, i cristiani e l'incendio*, cit., pp. 467 s.; sull'argomento, si veda anche WILHEM NESTLE, *Oodium humani generis*, in *Klio*, n. 21, 1926, p. 91. *L'odium humani generis* è stato sovente identificato con la *misanthropia*, ossia con l'abbandono dei propri doveri verso la comunità e la separazione di un soggetto dalla società stessa; così EDUARD ZELLER, *Das odium humani generis der Christen*, in *Zeitschr. Wiss. Theol.*, n. 34, 1891, pp. 356 ss., e PIERRE MARAVAL, *Les Persécutions*, cit., pp. 11 ss., che sottolinea come le accuse mosse dai pagani ai primi cristiani di odio del genere umano si fondassero anche su alcune espressioni della predicazione cristiana, riportate nelle Scritture: *Ep. di Giacomo 4.4: O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio; I ep. di Giovanni 2.15: Non amate il mondo né le cose che sono del mondo. Se uno ama il mondo, l'amor del Padre non è in lui; HARALD FUCHS, Tacitus über die Christen*, in *Vigiliae Christianae*, n. 4, 1950, pp. 82 ss.; JEAN BEAUJEU, *L'incendie de Rome en 64 et les chrétiens*, in *Latomus*, n. 19, 1960 p. 74; RUDOLF FREUDENBERGER, *Das Verhalten der römischen Behörden gegen die Christen im 2. Jahrhundert, dargestellt am Brief des Plinius an Trajan und den Reskripten Trajans und Hadrians*, in *Münchener Beitr. zur Papyrusforschung u. ant. Rechtsgesch.*, n. 52, 1967, pp. 183 s.

¹⁷ Sull'argomento, si vedano pure PAUL KERESZTES, *Rome and the christian church*, I, cit., pp. 249 ss., e VALENTINO CAPOCCI, *Christiana II*, in *SDHI.*, n. 36, 1970, pp. 37 ss.

¹⁸ TACITO, *Annales*, 15.44.5.

¹⁹ *Acta Iustini* 4.1; *Mart. Lugd.* 1.19, 20, 32; *Acta Cypriani* 1.2.

2. Le basi ideologiche dell'ostilità verso i cristiani

I cristiani suscitavano l'ostilità dei pagani per il loro rifiuto di partecipare alla vita comune, di frequentare il circo, di prendere parte agli spettacoli e ai riti sacri. Ciò li faceva considerare politicamente pericolosi e anche dediti a pratiche criminose, come il cannibalismo e l'incesto.

L'odio generalizzato, la diffidenza verso gli adepti della nuova fede spiega naturalmente anche la facilità con cui Nerone riuscì a farne dei capri espiatori per l'incendio del 64 d. C.

Man mano, però, che la conoscenza del Cristianesimo si diffuse, le accuse di cannibalismo, incesto, magia etc. vennero a cadere, ma ciò che offendeva profondamente il comune senso religioso pagano era l'ateismo dei cristiani²⁰: i cristiani, dal punto di vista della fede nazionale romana erano, infatti, degli atei, perché si rifiutavano, come d'altronde gli ebrei, di venerare altre divinità al di fuori del loro dio. Un cittadino romano, che professasse il cristianesimo era di conseguenza un apostata della religione nazionale e, come tale, soggetto alla *coercitio* magistratuale. L'autore dell'Apologetico riferisce l'accusa mossa ai cristiani di non adorare gli dei e di non offrire sacrifici per gli imperatori, che li portava ad essere accusati di sacrilegio e lesa maestà²¹.

Si riteneva che l'ateismo cristiano mettesse in pericolo la *pax deorum* e fosse foriero di eventi catastrofici per l'impero, come terremoti ed epidemie. I cristiani non solo si rifiutavano di venerare gli dei del popolo romano, ma ritenevano che nessuno dovesse farlo, e ciò, nella mentalità popolare avrebbe suscitato l'ira delle divinità e la loro vendetta:

L'autore dell'Apologetico afferma come il popolo ritenga i cristiani la causa di ogni pubblica iattura, di ogni calamità. «Se il Tevere straripa, se il Nilo non allaga le campagne, se il cielo rimane immutabile e la terra trema, se la fame e la peste dilagano, vi è un solo grido: "I cristiani al leone!"²²».

Gli ebrei anche erano, rispetto alla religione nazionale romana, degli atei, ma essi erano esentati dal sacrificare agli dei dei romani ed avevano accettato

²⁰ Sull'argomento si veda LEONCE CEZARD, *Histoire juridique des persecutions*, cit., pp. 29 ss.

²¹ TERTULLIANO, *Apologeticum*, 10.1: «*Deos inquitis, non colitis, et pro imperatoribus sacrificia non penditis*». *Sequitur, ut eadem ratione pro aliis non sacrificemus, qua nec pro nobis ipsis, semel deo non colendo. Itaque sacrilegio et maiestatis rei convenimur.*

²² TERTULLIANO, *Apologeticum*, 40.1-2: *At e contrario illis nomen factionis accomodandum est, qui in odium bonorum et proborum conspirant, qui adversus sanguinem innocentium conclamant, praetextentes sane ad odii defensionem illam quoque vanitatem, quod existiment omnis publicae caedis, omnis popularis incommodi a primordio temporum Christianos esse in causa. Si Tiberis ascendit in moenia, si Nilus non ascendit in rura, si caelum stetit, si terra movit, si fames, si lues, statim «Christianos ad leonem!» inclamant. Tantos ad unum?*

in via compromissoria di sacrificare al loro dio per la salute dell'imperatore: essi seguivano la religione dei loro padri, una religione a carattere nazionale e che non faceva del proselitismo uno dei suoi fondamenti, mentre i cristiani avevano abbandonato la religione dei loro antenati, il che, nella mentalità conservatrice romana, era inaccettabile²³.

La commistione tra politica e religione tipica della società romana portava ad uno scontro inevitabile tra Cristianesimo e *Romanitas*, postulando quest'ultima, la partecipazione a quei riti che erano manifestazione esteriore dell'antica *religio*, a prescindere da un'intima convinzione.

Ecco perché, sebbene i filosofi scettici accusassero le superstizioni pagane, come sottolineato da Tertulliano, non erano perseguiti.

Tertulliano si chiede perché, pur essendo i cristiani equiparati ai filosofi, non lo fossero anche nella liceità della loro dottrina. Nessuno, dice l'autore dell'Apologetico, costringe i filosofi a giurare, a sacrificare, o ad apporre lanterne al proprio uscio, eppure essi demoliscono apertamente gli dei dei Romani e le superstizioni pagane²⁴.

In realtà, tra cristiani e filosofi c'era una differenza fondamentale: questi ultimi, infatti, a prescindere dalle loro intime convinzioni, avrebbero partecipato a qualsiasi tipo di culto fosse stato loro richiesto, e ciò era quello che contava²⁵.

3. Il rescritto di Traiano

La diffusione dei processi contro i cristiani tra il I ed il II sec. è dimostrata da una lettera di Plinio²⁶, governatore della Bitinia nel 110 o nel 112, indirizzata all'imperatore Traiano, motivata dalla necessità di chiedere chiarimenti e direttive sulla condotta da adottare nei processi contro i cristiani, di cui si dà per scontata la diffusione²⁷.

²³ GEOFFREY E. M. DE STE. CROIX, *Why were the early Christians persecuted?*, cit., pp. 24 ss.

²⁴ TERTULLIANO, *Apologeticum*, 46.3-4: *Cur ergo quibus comparatur de disciplina, non proinde illis adaequatur de licentia et immunitate disciplinae? vel cur et illi, ut pares nostri, non urgentur ad officia, quae nos non obuentes periclitamur? Quis enim philosophum sacrificare aut deierare aut lucernas meridie vanas prostituere compellit? Quin immo et deos vestros palam destruunt et superstitiones publicas commentariis quoque accusant laudantibus vobis.*

²⁵ GEOFFREY E. M. DE STE. CROIX, *Why were the early christians persecuted?*, cit., p. 26.

²⁶ Sulla lettera di Plinio, si veda LEONCE CEZARD, *Histoire juridique des persecutions*, cit. pp. 40 ss.; GIULIANA LANATA, *Processi contro cristiani*, cit., pp. 145 ss.; Id., *Gli atti dei martiri*, cit., p. 54; PAUL KERESZTES, *The Imperial Roman Government and the Christian Church*, cit., pp. 273 ss.; PIERRE MARAVAL, *Les Persécutions*, cit., pp. 21 s.; sull'epistolario di Plinio, si veda ADRIAN NICHOLAS SHERWIN-WHITE, *The letters of Pliny: a historical and social commentary*, Clarendon, Oxford, 1985.

²⁷ PLINIO. *Epistulae*, 10.96.1-5: *Cognitionibus de Christianis interfui numquam: ideo nescio quid et quatenus*

Plinio afferma, nella lettera in questione, di non aver mai preso parte ad un processo contro i cristiani, di conseguenza ammette di non conoscere la prassi da seguire in casi simili. Si chiede se vadano fatte distinzioni in relazione all'età degli imputati o se i giovani vadano trattati allo stesso modo degli adulti, se bisogna perdonare chi si pente, se l'imputato sia punibile in quanto tale, qualora non abbia commesso dei crimini, oppure se siano punibili le infamie connesse al nome. Egli poi riferisce all'imperatore la procedura da lui seguita nei casi denunciati: Plinio chiedeva agli imputati se fossero cristiani, se rispondevano affermativamente, reiterava più volte la domanda, minacciando la pena capitale, e se non desistevano ordinava che fossero messi a morte: qualsiasi cosa essi confessassero, infatti, la loro pervicacia e ostinazione meritava di essere punita. Per i cittadini Romani aveva ordinato che fossero condotti a Roma per essere giudicati. Le accuse si moltiplicarono e gli fu presentata una denuncia anonima che conteneva parecchi nominativi: se gli accusati negavano di essere o di essere stati cristiani, invocavano gli dei, rivolgevano suppliche, con incenso e vino alla statua dell'imperatore e maledicevano Cristo, li lasciava andare, liberi da ogni accusa.

Per i casi dubbi, il governatore della Bitinia era ricorso alla tortura delle schiave che, si diceva, servivano nei loro riti, e non aveva trovato altro che una superstizione riprovevole e smoderata (*superstitio prava, immodica*)²⁸. Traiano approvò, in un rescritto inviato a Plinio²⁹, la procedura seguita da questi nei

aut puniri soleat aut quaeri. nec mediocriter haesitavi sine aliquod discrimen aetatum an quamlibet teneri nihil a robustioribus differant, detur paenitentiae venia, an ei qui omnino Christianus fuit, desisse non prosit, nomen ipsum, si flagitiis careat, an flagitia cohaerentia nomini puniantur. interim in iis qui ad me tamquam Christiani deferebantur, hunc sum secutus modum. interrogavi ipsos an essent Christiani. confitentes iterum ac tertio interrogavi supplicium minatus: perseverantes duci iussi. neque enim dubitabam, quaecumque esset quod faterentur, pertinaciam certe et inflexibilem obstinationem debere puniri. fuerunt alii similis amentiae quos, quia cives Romani erant, adnotavi in urbem remittendos. mox ipso tractatu, ut fieri solet, diffundente se crimine plures species inciderunt. proposito est libellus sine auctore multorum nomina continens. qui negabant esse se Christianos aut fuisse, cum praeceunte me deos appellarent et imagini tuae ac vino supplicarent, praeterea maledicerent Christo, quorum nihil cogi posse dicuntur, qui sunt re vera Christiani, dimittendos esse putavi.

²⁸ PLINIO, *Epistulae*, 10.96.8; a proposito del Cristianesimo come *superstitio*, si veda LAURENS FRANCISCUS JANSSEN, 'Superstitio' and the persecution of the Christians, in *Vigiliae Christianae*, n. 33, 1979, pp. 131 ss.

²⁹ PLINIO, *Epistulae*, 10.97.1-2: *Actum quem debuisti, mi Secunde, in excutiendis causis eorum, qui Christiani ad te delati fuerant, secutus es. neque enim in universum aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui potest. conquirendi non sunt; si deferantur et arguantur, puniendi sunt, ita tamen, ut qui negaverit se Christianum esse idque re ipsa manifestum fecerit, id est supplicando dis nostris, quamvis suspectus in praeteritum, venia ex paenitentia impetret. sine auctore vero propositi libelli in nullo crimine locum habere debent: nam et pessimi exempli nec nostril saeculi est; sul rescritto di Traiano, si vedano ALBERT EHRHARD, *Base legale delle persecuzioni cristiane*, in *La Chiesa dei martiri*, tr. it., Istituto Geografico De Agostini, Firenze, 1947, pp. 13 ss., ora in SERAFINO PRETE, *Cristianesimo e**

processi contro i cristiani ed affermò – dopo aver chiarito che non si poteva adottare una normativa generale che dettasse una regolamentazione precisa – che questi non andavano cercati, ma qualora fossero denunciati, e ne fosse dimostrata la colpevolezza, andavano puniti. Quelli che, però, negavano di essere cristiani e lo provavano con i fatti, rivolgendo suppliche agli dei dei Romani, anche se sospettati per il passato, andavano perdonati per l'avvenuto pentimento. Non si doveva dar seguito, però, alle denunce anonime.

Le disposizioni di Traiano possono, di conseguenza, essere così riassunte:

- Non si doveva adottare contro i cristiani misure preventive di polizia;
- Per istituire *cognitiones* contro di loro occorreva una formale *delatio*, in forma non anonima;
- Il capo d'accusa era il *nomen Christianum*, il mero essere cristiano³⁰;
- Bisognava accertare la qualità di cristiano per il presente: essere stato cristiano non costituiva reato;
- Era previsto un «test d'innocenza» per l'imputato che negasse le accuse rivoltegli, consistente nel rivolgere suppliche agli dei del popolo Romano, ma non all'imperatore;
- Non era fissata una pena specifica, ma ci si rimetteva alla discrezionalità del giudice.

Tertulliano svelò, nell'Apologetico, l'incoerenza insita nel non cercare i cristiani ma nel punirli qualora denunciati³¹.

Impero Romano, cit., pp. 123 ss.; MARTA SORDI, *Il cristianesimo e Roma*, cit., pp. 131 ss., adesso in SERAFINO PRETE, *Cristianesimo e Impero Romano*, cit., pp. 183 ss.; LEONCE CEZARD, *Histoire juridique des persecutions*, cit., pp. 49 ss.; ELIAS J. BICKERMAN, *Trajan, Hadrian and the christians*, in *RFIC*, n. 96, 1968, pp. 290 ss.; JOSEPH PLESCIA, *On the persecution of the christians*, in *Latomus* n. 30, 1971, pp. 122 s.; TIMOTHY D. BARNES, *Legislation against the christians*, cit., pp. 36 s.; GIULIANA LANATA, *Processi contro cristiani*, cit., pp. 151 ss.; ID., *Gli atti dei martiri*, cit., pp. 58 ss.; MARTA SORDI, *I cristiani e l'impero Romano*, cit., pp. 63 ss.; PAUL KERESZTES, *Rome and the christian church*, I, cit., pp. 273 ss.; GIORGIO JOSSA, *I cristiani e l'impero Romano*, cit., pp. 119 ss.; PIERRE MARAVAL, *Les Persécutions*, cit., pp. 20 ss.; VINCENZO GIUFFRÉ, *La passione di san Potito*, Jovene, Napoli, 2001, pp. 4 s.

³⁰ TERTULLIANO, *Apologeticum*, 3.7-8: *Nec tamen quemquam offendit professio nominis cum institutione transmissi ab institutore. Plane, si qui probet malum auctorem et malam sectam, is probabit et nomen malum, dignum odio de reatu sectae et auctoris; ideoque ante odium nominis competeat prius de auctore sectam recognoscere vel auctore de secta. At nunc utriusque inquisitione et agnitione neglecta nomen detinetur, nomen expugnatur, et ignotam sectam, ignotum et auctorem vox sola praedamnat, quia nominatur, non quia revincuntur*; Tertulliano qui sottolinea come, prima di condannare un nome, bisognerebbe informarsi della setta attraverso l'autore o dell'autore attraverso la setta, mentre nel caso dei cristiani si prescinde da entrambe le ricerche, si denuncia il nome, si perseguita il nome e basta il vocabolo per avvolgere nella medesima condanna una setta ignota e l'autore ignoto, semplicemente perchè portano quella qualifica, non perchè siano convinti di malfare.

³¹ TERTULLIANO, *Apologeticum*, 2.8: *Tunc Traianus rescripsit, hoc genus inquirendos quidem non esse, oblatos vero puniri oportere. O sententiam necessitate confusam! Negat inquirendos ut innocentes et mandat puniendos ut noscentes.*

Traiano rispose, ci dice l'autore dell'Apologetico, che gente di tale natura non doveva essere ricercata, ma doveva essere punita qualora fosse stata deferita alle autorità. «Oh strana sentenza, fatta illogica e contraddittoria dall'esigenza politica! Vieta che siano ricercati perché innocenti e li dichiara punibili come delinquenti».

4. La politica nei confronti dei cristiani fino a Decio

Adriano adottò sostanzialmente la stessa linea di condotta prescelta da Traiano, e lo fece inviando, nel 124, un rescritto a Minucio Fundano, successore di Serennio Graniano, proconsole d'Asia, che aveva richiesto il parere dell'imperatore circa una petizione promossa dai provinciali affinché si prendessero delle misure contro i cristiani.

L'imperatore rispose che se i provinciali erano in grado di sostenere apertamente questa petizione contro i cristiani, in modo che questi potessero replicare in tribunale, dovevano ricorrere a questa procedura e non ad opinioni o acclamazioni di popolo. Adriano stabilì il ricorso alla *cognitio pro tribunali* nelle cause contro i cristiani e prevede la condanna per calunnia di chi avesse proposto contro qualcuno un'accusa di cristianesimo poi rivelatasi infondata³².

L'onere della prova imposto agli accusatori avrebbe dovuto scoraggiare le denunce temerarie.

Sulla stessa linea si posero Antonino Pio e Marco Aurelio³³. Il succedersi

³² EUSEBIO, *Historia ecclesiastica*, 4.9.1-3; a proposito del rescritto di Adriano, si vedano TIMOTHY D. BARNES, *Legislation against the christians*, cit., p. 37; ELIAS J. BICKERMAN, *Trajan, Hadrian*, cit., pp. 297 ss.; GIULIANA LANATA, *Processi contro cristiani*, cit., pp. 154 ss.; Id., *Gli atti dei martiri*, cit., pp. 60 ss.; MARTA SORDI, *I cristiani e l'impero Romano*, cit., pp. 73 ss.; LEONCE CEZARD, *Histoire juridique des persecutions*, cit., pp. 54 ss.; PAUL KERESZTES, *Rome and christian church*, I, cit., pp. 287 ss.; GIORGIO JOSSA, *I cristiani e l'impero Romano*, cit., pp. 127 ss.; PIERRE MARAVAL, *Les Persécutions*, cit., pp. 26 s.; VINCENZO GIUFFRÉ, *La passione di San Potito*, cit., p. 5, ritiene che il rescritto adrianeo probabilmente stabilì che «non si potessero processare i cristiani “solo per il nome”, ma occorresse che qualcuno li accusasse e provasse che “agivano sotto qualche aspetto contro la legge”, e lo facesse “pro tribunali”, quindi (per così dire) “audita altera parte”».

³³ Così GIULIANA LANATA, *Processi contro i cristiani*, cit., p. 157; *contra*, GIORGIO JOSSA, *I cristiani e l'impero Romano*, cit., pp. 147 ss., che intravede nella politica tradizionalista di Antonino Pio un'inversione di tendenza rispetto alla linea accomodante dei suoi predecessori. Tra l'altro sembrerebbe attribuibile proprio ad Antonino Pio una norma che vietava l'introduzione di nuove religioni, per timore che ne derivasse turbamento sociale; cfr. *Pauli sententiae*. 5.21.2: *Qui novas sectas vel ratione incognitas religiones inducunt ex quibus animi hominum moveantur, honestiores deportantur, humiliores capite puniuntur*; Antonino Pio inviò peraltro un rescritto, in risposta ad una petizione degli abitanti di Larissa, di cui non è conservato il testo, ma le cui disposizioni sono sommariamente

delle decisioni imperiali dimostra un progressivo organizzarsi del diritto imperiale rispetto al problema cristiano, tanto che Ulpiano raccolse nel settimo libro *de officio proconsulis* tutte le decisioni in materia di cui, però, non vi è traccia nei *Digesta* del cristiano Giustiniano. Lattanzio ci informa di ciò nelle sue *Divinae Institutiones*³⁴:

Tranne che nel caso di Paolo di Tarso, non vi è traccia di cristiani che avessero fatto appello al principe, qualora in possesso della cittadinanza romana: Plinio decise, comunque, di rinviare a Roma i *cives*, mentre già nel 177, il legato della Lugdunense, per compiacere le folle, fece uccidere dalle bestie Attalo, che era cittadino romano³⁵.

5. Le persecuzioni durante il regno di Decio

Verso la fine del 249, o l'inizio del 250 si assistette ad una svolta, che portò alla generalizzazione della persecuzione dei Cristiani³⁶.

Decio dispose, infatti, che tutti i cittadini dell'impero, di qualsiasi sesso o età, dimostrassero la loro fedeltà agli dèi del popolo Romano, mediante una serie di atti cultuali: offerta d'incenso, libagioni, degustazione di carni sacrificali. Su richiesta, i membri delle commissioni istituite nelle varie località per curare l'applicazione dell'editto, rilasciavano agli interessati un *libellus* dopo l'adempimento delle prescrizioni edittali.

identificate dall'apologista Melitone di Sardi, come tramanda EUSEBIO, *Historia ecclesiastica*, 4.26.10, che avrebbe vietato di prendere iniziative nei confronti dei cristiani non conformi ad una procedura regolare. Anche Marco Aurelio sarebbe stato autore di un rescritto, inviato al governatore della Gallia Lugdunense, e tramandato da EUSEBIO, *Historia ecclesiastica*, 5.1.47, nel quale si ribadiva la pena di morte per i cristiani e la libertà per gli apostati, nel solco della politica iniziata da Traiano. A proposito della politica nei confronti dei cristiani durante la dinastia degli Antonini, si vedano anche TIMOTHY D. BARNES, *Legislation against the christians*, cit., pp. 37 ss.; MARTA SORDI, *I cristiani e l'impero Romano*, cit., pp. 76 ss.

³⁴ LATTANZIO, *Divinae institutiones*, 5.11.19: *Domitius de officio proconsulis libro septimo rescripta principum nefaria collegit, ut doceret quibus poenis affici oporteret eos qui se cultores dei confiterentur*.

³⁵ *Mart. Lugd.* 1.44, 50.

³⁶ Discussa la condizione dei cristiani sotto i Severi: per MARTA SORDI, *I cristiani e l'impero Romano*, cit., pp. 87 ss., e Id., *I rapporti fra il Cristianesimo e l'impero dai Severi a Gallieno*, in ANRW., n. II.23.1, 1979, pp. 345 ss., infatti, non sarebbero attendibili le testimonianze secondo le quali ci sarebbe stata una generale persecuzione sotto Settimio Severo, coronato dall'emanazione di un provvedimento contro il proselitismo cristiano, per cui l'età dei Severi sarebbe stata caratterizzata da una tolleranza di fatto del cristianesimo; cfr., in particolare, SCRITTORE DELLA STORIA AUGUSTEA, *Vita Severi* 17.1: *Palaestinis plurima iura fundavit. Iudaeos fieri sub gravi poena vetuit. Idem de Christianis sanxit*; nega l'esistenza di un editto severiano di portata generale, anche PIERRE MARAVAL, *Les Persécutions*, cit., pp. 55 ss.; *contra* LEONCE CEZARD, *Histoire juridique des persécutions*, cit., pp. 112 ss., e GIORGIO JOSSA, *I cristiani e l'impero Romano*, cit., p. 254, che accettano la testimonianza della *Vita Severi*.

L'editto di Decio, probabilmente, non specificava le sanzioni da adottare contro i trasgressori, nè prevedeva specifiche norme anticristiane. Rimaneva comunque inalterata la discrezionalità dei governatori provinciali.

6. Le persecuzioni di Valeriano

Con l'avvento al potere di Valeriano e Gallieno furono prese nuove misure anticristiane, ancora più energiche.

Un primo editto, volto a colpire le gerarchie ecclesiastiche, fu emanato nel 257: veniva prescritta la relegazione di vescovi, preti e diaconi che rifiutassero la loro adesione alle cerimonie del culto ufficiale. La massa dei fedeli, invece, non fu chiamata in causa. Si vietava, poi, con la minaccia della pena capitale, di tenere riunioni e di accedere ai cimiteri.

La condizione ecclesiastica diventò figura delittuosa, ed esempio di ciò è il martirio di San Cipriano, che fu condannato in quanto vescovo di Cartagine nel 257, in seguito all'editto di Valeriano. Egli, tornato dall'esilio un anno più tardi e confessando nuovamente le sue funzioni ecclesiastiche, venne condannato a morte come capo di ribelli, in modo che la sua esecuzione fosse di esempio per i suoi complici³⁷.

L'anno seguente, Valeriano adottò nuove e più dure disposizioni³⁸: l'imperatore dispose, infatti, che vescovi, preti e diaconi fossero giustiziati immediatamente; senatori, *egregi viri* e cavalieri dovevano essere spogliati delle loro dignità e dei loro beni e se, nonostante ciò, continuavano ad essere cristiani, dovevano essere condannati a morte. Le matrone dovevano essere spogliate dei loro beni e mandate in esilio. Era prevista la confisca dei beni anche per tutti gli agenti dei servizi imperiali, dei quali si doveva redigere una lista, e che dovevano essere inviati, in catene, nei possedimenti imperiali.

I soggetti colpiti dalla normativa di Valeriano ci permettono di comprendere come l'imperatore fosse preoccupato del fatto che i cristiani erano ormai penetrati ovunque, negli uffici della cancelleria e dell'amministrazione finanziaria, così come in seno alle famiglie più nobili.

La morte di Valeriano segnò anche la fine della persecuzione. Gallieno, in un rescritto riportato da Eusebio, ristabiliva una tacita tolleranza del cristianesimo e riconosceva, di fatto, la proprietà ecclesiastica³⁹.

³⁷ *Acta Cypriani* 1.2: *Cyprianus episcopus dixit: «Christianus sum et episcopus»*; 3.4-6.

³⁸ CYPRIANO, *Epistulae*, 80.1.1-4.

³⁹ EUSEBIO. *Historia ecclesiastica*, 7.13.

7. La grande persecuzione di Diocleziano

Le fonti non ci sono d'aiuto nel comprendere le motivazioni profonde della persecuzione di Diocleziano sebbene, dalle testimonianze di Eusebio e Lattanzio⁴⁰, sembra possibile dedurre che il problema principale fosse rappresentato dalla disciplina militare, dato che la persecuzione cominciò proprio dai cristiani che servivano nell'esercito⁴¹.

Fra il 303 e il 304, furono emanati quattro editti. Il primo, emanato a Nicomedia il 23 marzo del 303, stabiliva che tutte le chiese cristiane fossero distrutte, che i libri sacri fossero consegnati e bruciati, e le proprietà della Chiesa confiscate. Si proibivano, inoltre, le riunioni dei cristiani e si vietava loro di intentare azioni giudiziarie, mentre nei loro confronti ogni azione era ammessa. Infine, i recidivi avrebbero perso tutti i loro privilegi, ed i liberti impiegati nel servizio civile sarebbero stati ridotti in schiavitù.

Un secondo editto, emanato in seguito ad una serie di disordini scoppiati in Siria e Armenia, ordinava l'arresto di tutto il clero cristiano.

In occasione dei suoi vicennalia, Diocleziano, con un nuovo editto del settembre o novembre 303, concesse l'amnistia ai membri del clero, purché accettassero di sacrificare.

Infine, con un quarto editto, nel 304, si ordinò a tutta la popolazione di offrire sacrifici agli dei, pena la morte.

8. La tortura dei cristiani

Con il suo rescritto, Traiano aveva adottato una politica conciliante nei confronti di chi fosse disponibile all'apostasia, ma non aveva lasciato scampo agli altri. Come si è visto, i cristiani erano perseguibili per il solo *nomen christianum*: per procedere alla punizione non occorreva altra prova, bastava la mera *confessio nominis*, senza che si rendesse necessaria alcuna *examinatio*

⁴⁰ EUSEBIO, *Historia ecclesiastica*, 8.4.2; LATTANZIO, *De mortibus persecutorum*, 10.4: *Tunc ira furens sacrificare non eos tantum qui sacris ministrabant, sed universos qui errant in palatio iussit et in eos, si detrectassent, verberibus animadverti, datisque ad praepositos litteris, etiam milites cogi ad nefanda sacrificia praecepit, ut qui non paruissent, militia solverentur*. A proposito del *De mortibus persecutorum*, di Lattanzio, si consiglia la lettura dell'ampio articolo di FRANCESCO AMARELLI, *Il 'De mortibus persecutorum' nei suoi rapporti con l'ideologia coeva*, in *SDHI.*, n. 36, 1970, pp. 207 ss.

⁴¹ A proposito del rapporto tra i cristiani e la vita militare, si vedano JOHN HELGELAND, *Christians and the roman army from Marcus aurelius to Constantine*, in *ANRW.*, n. II.23.1, 1979, pp. 724 ss., e LOUIS J. SWIFT, *War and the Christian conscience I: the early years*, in *ANRW.*, n. II.23.1, 1979, pp. 835 ss.

*criminis*⁴². Non vi è alcun intervallo tra la confessione e la punizione: il *confessus* è immediatamente *iudicatus*⁴³.

Ciò aveva determinato il ricorso ad una procedura anomala, non dovendosi indagare circa l'avvenuta commissione di un delitto ma circa la condizione attuale di un imputato, cui veniva semplicemente posta la domanda «sei cristiano?». Ciò spiega anche il diffuso ricorso alla tortura: si voleva, infatti, che gli imputati sconfessassero le loro precedenti dichiarazioni.

Tertulliano ha messo in luce, nella sua opera, la contraddittorietà di tale procedura rispetto alla consuetudine: nel brano citato in nota⁴⁴, si sottolinea come quando gli altri sono denunciati di capi d'accusa analoghi a quelli addossati ai cristiani, possono fare tranquillamente ricorso alla loro eloquenza e all'aiuto di avvocati per dimostrare la propria innocenza. Solo ai cristiani, dice Tertulliano, è impedito di parlare per smantellare l'accusa, difendere la verità ed evitare che il giudice commetta ingiustizie. Dai cristiani non si aspetta altro che la confessione del loro nome, e non l'esame del loro crimine, mentre quando si procede nei confronti di qualcun'altro, la sola confessione non basta a fondare una condanna, essendo necessario accertare tutte le circostanze di fatto, tempo e luogo. Nei confronti dei cristiani nulla di simile, eppure, dice sarcasticamente l'autore dell'Apologetico, «sarebbe altrettanto necessario strappare con la tortura la confessione di false imputazioni e sapere di quante carni di bambino l'imputato si sia nutrito, quanti incesti abbia commesso, quali e quanti cuochi e cani abbiano assistito a simili orge».

La confessione era un mezzo di prova indispensabile nelle indagini relative ai cristiani, ma era comunque considerata, in diritto romano, uno strumento fragile e imperfetto, da integrare in qualche modo. Di qui il ricorso alla tortura, complemento necessario delle confessioni spontanee. Ma proprio in ciò risiedeva il paradosso: si torturavano dei rei confessi non affinché ammettessero un crimine, ma perché negassero un nome.

⁴² PHILIPPE JOBERT, *Les preuves dans les contre les Chrétiens*, in RH., n. 54, 1976, p. 298.

⁴³ PHILIPPE JOBERT, *Les preuves dans les procès contre les Chrétiens*, cit., p. 300.

⁴⁴ TERTULLIANO, *Apologeticum*, 2.2-5: *Quodcumque dicimur, cum alii dicuntur, et proprio et mercenario ore utuntur ad innocentiae suae commendationem; respondendi, altercandi facultas patet, quando nec liceat indefensos et inauditos omnino damnari. Sed Christianis solis nihil permittitur loqui, quod causam purget, quod veritatem defendat, quod iudicem non faciat iniustum; sed illud solum exspectatur, quod odio publico necessarium est: confessio nominis, non examinatio criminis; quando si de aliquo nocente cognoscatis, non statim confesso eo nomen homicidae vel sacrilegi vel incesti vel publici hostis (ut de nostris elogiis loquar) contenti sitis ad pronuntiandum, nisi et consequentia exigatis, qualitatem facti, numerum, locum, modum, tempus, conscios, socios? De nobis nihil tale, cum aequae extorqueri oporteret quod de falso iactatur, quot quisque iam infanticidia degustasset, quot incesta contenebrasset, qui coqui, qui canes adfuissent. O quanta illius praesidis gloria, si eruisset aliquem, qui centum iam infantes comedisset!*

Tertulliano, infatti, denuncia proprio la contraddizione insita nella tortura dei cristiani: normalmente si sottopongono gli imputati che negano ai *tormenta* perché confessino il loro delitto, mentre nel caso dei cristiani, li si sottopone alla tortura perché neghino⁴⁵!

Ciò era in aperto contrasto con la consuetudine dei romani, che di regola utilizzavano la tortura nelle indagini relative a crimini, per accertare la verità, e non l'applicavano come pena ai rei confessi: solo presso i tiranni, sottolinea infatti l'autore dell'*Apologetico*, la tortura veniva utilizzata quale strumento di pena⁴⁶.

Qualora l'imputato di cristianesimo confessasse, non occorre altra prova, veniva meno il confronto diretto con l'accusatore e cadeva anche la necessità, per il reo confessore, di fare ricorso alla *mercenaria advocatio*⁴⁷.

Qualora, invece, l'imputato negasse, la *probatio* consisteva proprio nel «test» escogitato da Plinio, ossia nell'atto di venerazione nei confronti degli dei del popolo Romano.

Gli atti dei martiri ne registrano diverse varianti: giuramento per il *genium* dell'imperatore, sacrifici per la sua *salus*, atti di devozione agli dei, imprecazioni al Cristo: tali atti, comunque, non presupponevano una divinizzazione dell'imperatore, ma erano richiesti in funzione meramente probatoria.

I governatori potevano, in ogni caso, ricorrere alla tortura discrezionalmente, tant'è che numerosi martiri ne furono risparmiati. All'inizio, i *tormenta* furono utilizzati qualora dalle parole di un cristiano emergessero indizi di colpevolezza: essi servivano a trasformare una confessione parziale in confessione totale.

Ad esempio, nel 259, Mariano affermò la sua qualità di lettore all'interno della comunità cristiana. Il governatore, sospettando che volesse nascondere le sue funzioni di diacono per sfuggire alla pena prevista dall'editto di Valeriano, lo sottopose ai *tormenta*: la tortura ha qui la funzione di determinare la pena applicabile in seguito alla precisa qualificazione del reato⁴⁸.

⁴⁵ TERTULLIANO, *Apologeticum*, 2.10: *Sed nec in isto ex forma malorum iudicandorum agitis erga nos, quod ceteris negantibus tormenta adhibetis ad confitendum, solis Christianis ad negandum, cum, si malum esset, nos quidem negaremus, vos vero confiteri tormentis compelleretis.*

⁴⁶ TERTULLIANO, *Apologeticum*, 2.14-15: *Hoc imperium, cuius ministri estis, civilis, non tyrannica dominatio est. Apud tyrannos enim tormenta pro poena adhibebantur: apud vos soli questioni temperantur. Vestram illis servate legem usque ad confessionem necessariam, et iam, si confessione praeveniantur, vacabunt, sententiae ceditur.*

⁴⁷ Alla *mercenaria advocatio* non si faceva ricorso, non perché non fosse ammessa, ma perché l'accusato non contestava affatto la circostanza di essere cristiano; così VINCENZO GIUFFRÉ, *La passione di San Potito*, cit., pp. 3 s.

⁴⁸ PHILIPPE JOBERT, *Les preuves dans les contre les Chrétiens*, cit., p. 310.

Tra l'altro, il ricorso alla tortura, oltre a garantire una precisa determinazione della figura delittuosa da perseguire, poteva servire nella ricerca di eventuali complici. Ancora, i *tormenta* assumevano una nuova funzione, confermare una confessione o condurre all'apostasia.

Anche in caso di abiura, però, occorreva una conferma per mezzo della tortura, sembrando più convincente la confessione di aver commesso atti contrari ai *mores*, rispetto alla mera negazione del *nomen christianum*, dato che la prima avrebbe comunque portato all'applicazione di una pena.

Il ricorso ai *tormenta* serviva, poi, a dare valore alle confessioni dei soggetti privi della capacità giuridica, come gli schiavi.

Minucio Felice esprime appieno il paradosso della tortura dei cristiani ricordando il periodo antecedente alla sua conversione quando, in qualità di avvocato, egli si era prestatto alle stesse iniquità: «i cristiani confessano» – dice l'autore dell'*Octavius* – «e noi li torturiamo per farli negare, applichiamo la *quaestio* non per estorcere la verità, ma per costringerli ad una menzogna⁴⁹».

Numerosi casi di tortura sono riportati negli atti dei martiri, come nel caso di Blandina «che era piena di una tale forza che coloro i quali si davano il turno per torturarla in ogni modo, da mattina a sera, si ritrovarono sfiniti e furono obbligati a darsi per vinti e a riconoscere la propria sconfitta, non trovando più che altro potessero farle, e si meravigliarono che ancora le restasse respiro, con tutto il corpo brutalizzato e lacerato, e testimoniarono che una sola tortura di quel genere sarebbe stata capace di farle esalare l'anima, e pure non erano bastate tante e tali⁵⁰».

Anche a Santo, che si ostinava a rispondere ad ogni domanda «sono Cristiano», furono inflitte ogni sorta di brutalità e, infine si applicarono alle sue parti più delicate lamine di bronzo incandescenti. «Ed esse lo ustionavano, ma lui rimaneva diritto e inflessibile, saldo nella sua confessione di fede⁵¹».

Una prova dell'applicazione della tortura anche agli apostati è rappresentata dal martirio di Biblide: questa, dopo avere in un primo momento

⁴⁹ MINUCIO FELICE, *Octavius*, 28.3-4: *Nos tamen cum sacrilegos aliquos et incestos, parricidas etiam defendendos et tuendos suscipiebamus, hos nec audiendos in totum putabamus, nonnumquam etiam miserantes eorum crudelius saeviebamus, ut torqueremus confitentes ad negandum, videlicet ne perirent, exercentes in his perversam quaestionem, non quae verum erueret, sed quae mendacium cogeret. Et si qui infirmior malo pressus et victus Christianum se negasset, favebamus ei, quasi eierato nomine iam omnia facta sua illa negatione purgaret.*

⁵⁰ *Mart. Lugd.* 1.18; sul martirio di Blandina, si veda PIERRE MARAVAL, *Les Persécutions*, cit., pp. 43 s.

⁵¹ *Mart. Lugd.* 1.20-22; di ulteriori tormenti subiti da Santo vi è notizia in *Mart. Lugd.* 1.38.

abiurato, sottoposta alla tortura prese di nuovo a professarsi cristiana e fu sottoposta al martirio⁵².

Ancora, dalle torture subite da San Potito, appena dodicenne al momento del suo martirio veniamo a sapere che, per i rei di cristianesimo, i *tormenta* erano ammessi anche al di sotto dei quattordici anni. Per Giuffré⁵³, il rescritto di Antonino Pio, trasmesso attraverso D. 48.18.15. 1 (Callistr. 5 *de cogn.*): *De minore quoque quattuordecim annis in caput alterius quaestionem habendam non esse divus Pius Maecilio rescripsit, maxime cum nullis extrinsecus argumentis accusatio impleatur. nec tamen consequens esse, ut etiam sine tormentis eisdem credatur: nam aetas, inquit, quae adversus asperitatem quaestionis eos interim tueri videtur, suspectiores quoque eosdem facit ad mentiendi facilitatem*, avrebbe fatto riferimento esclusivo ai testimoni dell'accusa, non sottoponibili alla *quaestio* se minori di quattordici anni, ma non agli imputati, per cui la vicenda di San Potito non avrebbe rappresentato una rottura con la consuetudine, essendo questi un accusato e non un semplice testimone. D'altra parte, però, D. 48.18.10 pr. (Arc. Char. l. sing. de test.): *De minore quattuordecim annis quaestio habenda non est, ut et divus Pius Caecilio Iuventiano rescripsit*, non fa alcuna distinzione tra testimoni ed imputati, per cui mi sembra che, nel caso dei cristiani, venissero meno le garanzie normalmente previste contro il ricorso ai *tormenta*.

La tortura dei cristiani, mezzo di prova utilizzato in conformità con i principi del diritto romano, diventa al tempo stesso mezzo di persuasione per spingere i fedeli all'apostasia, e quindi figura abnorme, ancora una volta a metà strada tra il mezzo di accertamento della verità giudiziaria e lo strumento di coercizione.

Lucrezi, riferendosi in particolare ai *tormenta* subiti da San Potito, ma in generale a quelli praticati su tutti i cristiani, ha parlato di «tortura assertiva⁵⁴», diversa dalla tortura utilizzata in funzione penale e da quella utilizzata come mezzo di accertamento della verità giudiziale: come si è già detto, nel caso dei cristiani non vi è nulla da scoprire, l'inquisitore è già in possesso di tutti gli elementi necessari per fondare una condanna, «ma ciò nonostante egli non è soddisfatto, ed applica i *tormenta* per indurre l'imputato alla *negatio nomi-*

⁵² *Mart. Lugd.* 1.25; vi è anche una testimonianza dell'uso dell'eculeo in *Mart. Lugd.* 1.27.

⁵³ VINCENZO GIUFFRÉ, *La passione di San Potito*, cit., p. 15.

⁵⁴ FRANCESCO LUCREZI, *Postfazione*, in VINCENZO GIUFFRÉ, *La passione di San Potito*, cit., p. 74. Per lo studioso, infatti, nella passione di San Potito, così come nei processi degli altri cristiani, non sarebbe rinvenibile un utilizzo della tortura in funzione penale, giacché la *negatio nominis* avrebbe determinato l'immediata liberazione dell'inquisito, nè un suo utilizzo a fini probatori, dato che i martiri non negavano affatto il loro essere cristiani, per cui non vi era nulla da provare.

nis». Nel caso dei cristiani non è la scienza del suppliziato ad essere oggetto di interesse, ma la sua coscienza. La tortura viene applicata per affermare una verità, non per conoscerla: si vuole affermare la verità dell'inquisitore, al di sopra e in conflitto con la verità espressa dall'inquisito.

Come è stato brillantemente sottolineato da Lucrezi⁵⁵, «è uno scenario, quello della tortura come lotta “due contro due” (torturato e “vero Dio” contro torturatori e “falsi dei”), che compare ... come cruda, rovente rappresentazione del drammatico e ineludibile confronto tra coscienza e potere».

⁵⁵ FRANCESCO LUCREZI, *Postfazione*, cit., pp. 78 s.